

REGOLAMENTO (CE) N. 3094/94 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 4045/89 relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che il regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio (3) prevede, da parte degli Stati membri, un controllo delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia;

considerando che è opportuno modificare le modalità di selezione delle imprese da controllare di cui all'articolo 2 del predetto regolamento per tener conto dei progressi realizzati nell'utilizzazione delle tecniche di analisi di rischio applicate ad altre misure di controllo, e allo scopo di offrire agli Stati membri una maggiore flessibilità nella scelta delle imprese;

considerando che è necessario precisare che i documenti commerciali oggetto del controllo comprendono le informazioni sulla produzione e sulla natura dei prodotti e le informazioni conservate nei sistemi elettronici di immagazzinamento dati;

considerando che taluni provvedimenti che comportano pagamenti diretti ai produttori, inclusi quelli previsti dal sistema integrato di gestione e di controllo istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 (4), devono essere esclusi dal campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 4045/89;

considerando che è opportuno assicurare una corrispondenza tra i poteri e i compiti degli agenti competenti a norma del regolamento (CEE) n. 4045/89 e del regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della poli-

tica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore (5);

considerando che è opportuno precisare i mezzi d'azione di cui dispongono gli Stati membri, qualora i documenti commerciali risultino inadeguati ovvero si trovino al di fuori del territorio della Comunità;

considerando che è opportuno rafforzare le procedure di assistenza reciproca previste all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 4045/89;

considerando che, per il quinto anno di applicazione di tale regolamento, è necessario rendere più flessibile le condizioni di assegnazione dei contributi comunitari alle spese supplementari di cui agli articoli 13, 14 e 15 e di prevedere il cumulo degli importi di cui agli articoli 13 e 14 e la loro destinazione senza distinzione, ai diversi tipi di spesa;

considerando che, qualora i responsabili che procedono ai controlli siano accompagnati da agenti della Commissione o di altri Stati membri, è necessario definire chiaramente la posizione di questi ultimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1.

Il regolamento (CEE) n. 4045/89 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini del presente regolamento, per "documenti commerciali" si intende il complesso dei libri, registri, note e documenti giustificativi, la contabilità, le informazioni relative alla produzione e alla qualità e la corrispondenza, relativi all'attività professionale

(1) GU n. C 175 del 28. 6. 1994, pag. 7.

(2) Parere espresso il 18 novembre 1994 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU n. L 388 del 30. 12. 1989, pag. 18.

(4) GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 165/94 (GU n. L 24 del 29. 1. 1994, pag. 6).

(5) GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 11.